

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2025-1199 del 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO e VOLTURA Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3551 del 25/11/2014, Prot. Prov.le 108064/2014, per l'impianto per produzione di insetti e altri microrganismi, antagonisti di patogeni delle colture vegetali sito in Cesena, Via Maccanone n. 359. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2025-1248 del 28/02/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Questo giorno ventotto FEBBRAIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO e VOLTURA Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3551 del 25/11/2014, Prot. Prov.le 108064/2014, per l'impianto per produzione di insetti e altri microrganismi, antagonisti di patogeni delle colture vegetali sito in Cesena, Via Maccanone n. 359.**

### **LA DIRIGENTE**

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3551 del 25/11/2014, Prot. Prov.le 108064/2014, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – BIOPLANET S.C.A. con sede legale in Cesena, Via Masiera I n. 1195 – Protocollo istanza del Comune di Cesena n. 59119 del 17/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto per produzione di insetti e altri microrganismi, antagonisti di patogeni delle colture vegetali, sito in Cesena, Via Maccanone 359"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 7 DPR 160/2000) n. 05 del 24/02/2015;

**Visto** che la Determinazione sopra richiamata è stata aggiornata con:

- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2169 del 07/05/2019, rilasciata dal SUAP in data 20/06/2019;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2021-3203 del 24/06/2021, rilasciata dal SUAP in data 02/07/2021;
- Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2023-462 del 31/01/2023, rilasciata dal SUAP in data 02/02/2023;

**Tenuto conto** che l'Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende:

- all'ALLEGATO A e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- all'ALLEGATO B e Tavola Unica, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali;
- all'ALLEGATO C, l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06;
- all'ALLEGATO D e Tavola Unica, la comunicazione all'utilizzazione agronomica di acque reflue ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 152/06.

**Vista** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio in data 12/07/2024, acquisita al Prot. Unione 27601 e da ArpaE al PG/2024/132045, da CBC BIOPLANET SOCIETA' AGRICOLA SRL con sede legale in Comune di Cesena, Via Maccanone n. 359 (C.F./P.IVA 04249420409), per la voltura e modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (nuovo titolo abilitativo);
- impatto acustico;

**Vista** la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

**Atteso** che ai fini della voltura la ditta ha prodotto copia contratto cessione di ramo d'azienda Repertorio n. 36.359 registrato a Forlì il 31/07/2023;

**Dato atto** che, trattandosi di prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.

269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., quindi come nuovo stabilimento, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota Prot. Unione 29755 del 29/07/2024 acquisita al PG/2024/138572, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge ed ha comunicato l'avvio del procedimento;

**Vista** la richiesta di integrazioni Prot. Unione 33194 del 22/08/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/152524, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio;

**Dato atto** che, a seguito di concessione di proroga, in data 11/12/2024 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 50113 e da Arpae al PG/2024/227568;

**Viste** le integrazioni volontarie presentate in data 19/02/2025, acquisite al Prot. Unione 7228 e da Arpae al PG/2025/34009;

**Considerato** che con nota Prot. Com.le 110126 del 29/07/2024, acquisita al PG/2024/138360, il Comune di Cesena ha espresso il seguente parere in merito all'acustica: *"Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 26/AUA/2024 in cui è stata allegata una Dichiarazione, datata 20 maggio 2024, e redatta dal tecnico competente in acustica (...), con attestato che l'attività in oggetto rispetta i valori limiti differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale Dichiarazione in merito all'impatto acustico causato dall'attività in oggetto e si esprime PARERE favorevole al rilascio dell'Autorizzazione."*;

**Dato atto** delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 27/02/2025, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO C e viene dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

**Evidenziato** che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

**Atteso** che, per quanto sopra esposto, si rende necessario:

- **volturare** la Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3551 del 25/11/2014, Prot. Prov.le 108064/2014, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – BIOPLANET S.C.A. con sede legale in Cesena, Via Masiera I n. 1195 – Protocollo istanza del Comune di Cesena n. 59119 del 17/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto per produzione di insetti e altri microrganismi, antagonisti di patogeni delle colture vegetali, sito in Cesena, Via Maccanone 359"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 7 DPR 160/2000) n. 05 del 24/02/2015 in favore di **CBC BIOPLANET SOCIETA' AGRICOLA SRL** con sede legale in Comune di Cesena, Via Maccanone n. 359 (C.F./P.IVA 04249420409);
- **aggiornare** la Determinazione predetta **come segue**:
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO C con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto**;

**Viste:**

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL\_2022\_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

**Atteso** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

**Visti** il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

### **DETERMINA**

1. **Di volturare** la Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3551 del 25/11/2014, Prot. Prov.le 108064/2014, avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – BIOPLANET S.C.A. con sede legale in Cesena, Via Masiera I n. 1195 – Protocollo istanza del Comune di Cesena n. 59119 del 17/07/2014 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto per produzione di insetti e altri microrganismi, antagonisti di patogeni delle colture vegetali, sito in Cesena, Via Maccanone 359"*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 7 DPR 160/2000) n. 05 del 24/02/2015 in favore di **CBC BIOPLANET SOCIETA' AGRICOLA SRL** con sede legale in Comune di Cesena, Via Maccanone n. 359 (C.F./P.IVA 04249420409).
2. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, la Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3551 del 25/11/2014, Prot. Prov.le 108064/2014, **come segue**:
  - **sostituzione integrale dell'ALLEGATO C con l'ALLEGATO C, parte integrante e sostanziale del presente atto.**
3. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3551 del 25/11/2014.
4. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
6. Di dare atto che:
  - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
  - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Dirigenziale della Provincia di Forlì-Cesena n. 3551 del 25/11/2014 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni della Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile  
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est  
D.ssa Tamara Mordenti

**EMISSIONI IN ATMOSFERA**

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

**A. PREMESSE**

Lo stabilimento era in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3551 del 25/11/2014 Prot. Prov.le n. 108064, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con Autorizzazione Unica n. 5 del 24/02/15 ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2000 a BIOPLANET sca, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-2169 del 07/05/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Autorizzazione Unica n. 22/2019 del 20/06/2019 PGN 27307 ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2000;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-3203 del 24/06/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/07/2021 PGN 24939;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2023-462 del 31/01/2023, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/02/2023 PGN 4810.

L'AUA sopra citata comprendeva all'Allegato C. l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per l'attività di cui al punto 4.32 "*Pulizia di superficie metalliche con sgrassanti non contenenti solventi*" dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi.

Con l'istanza di voltura e modifica sostanziale della AUA in oggetto, la ditta ha chiesto l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs 152/06 e smi, comprensiva delle seguenti modifiche:

- nuova emissione E2 derivante da un nuovo impianto termico utilizzato per la produzione di acqua calda finalizzata al riscaldamento delle serre (1.150 kW, a metano);
- nuove emissioni E3, E4 ed E6 derivanti dalle bocche di captazione e aspirazione poste sulle postazioni di lavoro nelle quali si svolgono le operazioni di approntamento e sistemazione dei moduli di alimentazione destinati alle larve degli insetti;
- nuova emissione E5 derivante dalle aspirazioni poste sulle postazioni in cui, tramite valli vibranti, si separano gli insetti utili dal substrato di crescita;
- sostituzione della caldaia (780 kW, a metano) da cui l'emissione EGC9 con una nuova caldaia (999 kW, a metano);
- correzione del valore di potenza termica nominale delle quattro caldaie a metano di cui alle emissioni da EGC1 a EGC4 (da 100 kW a 105 kW cadauna).

Sono invariate, rispetto alla precedente autorizzazione, l'emissione E1, derivante dalle lavatrici in cui sono lavate le vasche di alluminio che contengono tutti i substrati, gli insetti e gli alimenti per gli insetti, e le altre caldaie ad uso produttivo di cui alle emissioni da EGC5 a EGC8.

Trattandosi di prima autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e smi, quindi come nuovo stabilimento, il SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con nota PGN 29755 del 29/07/2024 acquisita al protocollo PG/2024/138572, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui

all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Cesena;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2024/134665 del 23/07/2024, aggiornata con PG/2024/230880 del 19/12/2024, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera dello stabilimento.

Con nota PG/2024/134671 del 23/07/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Cesena di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi.

Con nota PG/2025/4903 del 13/01/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle condizioni di seguito riportate:

*“...omissis...”*

#### CONSIDERAZIONI NORMATIVE

*Le polveri che si generano manipolando gli insetti non sono facilmente assimilabili ad altre tipologie previste dalle normative ambientali. Si tratta di polveri a matrice organica, con presenza predominante di chitina, un polisaccaride estremamente diffuso in natura e che non può che essere considerato alla stregua di materiale particellare generico.*

*Inoltre la ditta, senza che la normativa tecnica lo richieda, ha previsto l'installazione di sistemi filtranti per l'abbattimento del materiale particellare. Si pongono dei limiti alle emissioni per analogia con altri prodotti organici di natura vegetale.*

*Per E2, la nuova centrale termica, i limiti sono quelli relativi ai medi impianti di combustione nuovi alimentati a combustibili gassosi ed il limite per gli NOx è ridotto a 100 mg/nmc, visto l'utilizzo di metano.*

#### Tabella emissioni

| Emissione | attività           | portata<br>(Nmc/h) | durata<br>(h) | inquinanti                                  | Concentrazione<br>dell'inquinante in<br>emissione (mg/Nm3) | sistema<br>abbattimento |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| E1        | lavaggio<br>vassei | 7000               | 8             | Sostanze<br>alcaline<br>(Na <sub>2</sub> O) | 5                                                          |                         |

|    |                                                |      |             |                   |                |                                |
|----|------------------------------------------------|------|-------------|-------------------|----------------|--------------------------------|
| E2 | centrale termica (1150 KW) riscaldamento serre | 1800 | 400 h annue | PLV<br>NOx<br>SOx | 5<br>100<br>35 | /                              |
| E3 | alimentazione insetti utili                    | 5000 | 8           | PLV               | 10             | filtro a tasche + filtro piano |
| E4 | alimentazione insetti utili                    | 5000 | 8           | PLV               | 10             | filtro a tasche + filtro piano |
| E5 | postazioni di vallatura                        | 2200 | 8           | PLV               | 10             | filtro a tasche + filtro piano |

L'impianto termico produttivo è costituito da diverse caldaie di varia PTN; supera 1 MW e viene pertanto autorizzato con i seguenti valori limite:

| Emissione | attività                   | portata (Nmc/h) | durata (h) | inquinanti        | Concentrazione dell'inquinante in emissione (mg/Nm3) | sistema abbattimento |
|-----------|----------------------------|-----------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| GC1       | caldaia a metano* (100 kW) | 200             | 24         | PLV<br>NOx<br>SOx | 5<br>350<br>35                                       | /                    |
| GC2       | caldaia a metano (100 kW)  | 200             | 24         | PLV<br>NOx<br>SOx | 5<br>350<br>35                                       | /                    |
| GC3       | caldaia a metano (100 kW)  | 200             | 24         | PLV<br>NOx<br>SOx | 5<br>350<br>35                                       | //                   |
| GC4       | caldaia a metano (100 kW)  | 200             | 24         | PLV<br>NOx<br>SOx | 5<br>350<br>35                                       | /                    |
| GC5       | caldaia a metano (100 kW)  | 200             | 24         | PLV<br>NOx<br>SOx | 5<br>350<br>35                                       | /                    |
| GC6       | caldaia a metano (100 kW)  | 200             | 24         | PLV<br>NOx<br>SOx | 5<br>350<br>35                                       | /                    |
| GC7       | caldaia a metano (100 kW)  | 200             | 24         | PLV<br>NOx<br>SOx | 5<br>350<br>35                                       | /                    |
| GC8       | caldaia a metano (100 kW)  | 200             | 24         | PLV<br>NOx<br>SOx | 5<br>350<br>35                                       | /                    |

|     |                           |      |    |                   |                |  |
|-----|---------------------------|------|----|-------------------|----------------|--|
| GC9 | caldaia a metano (800 kW) | 1500 | 24 | PLV<br>NOx<br>SOx | 5<br>350<br>35 |  |
|-----|---------------------------|------|----|-------------------|----------------|--|

*\*da GC1 a GC8 impianti di combustione esistenti di potenza inferiore ad 1MW (allegato I, Parte III-punto 1.3)*

#### *Conclusioni*

*La ditta ha sottolineato che il materiale che riceve (uova di insetti) ha piccolissime percentuali di impurità sotto forma di polveri. Per garantire massime condizioni di salubrità all'interno del locale di lavoro, si è deciso di aspirarle.*

*Si ritiene che la ditta debba provvedere ad eseguire un monitoraggio sui nuovi punti di emissione E3, E4 ed E5 per la verifica dei limiti emissivi. La periodicità di tali controlli è annuale, in via cautelativa, ma a fronte di concentrazioni di polveri trascurabili o poco significative, tale monitoraggio potrà essere rimodulato. Si prescrive la messa a regime delle caldaie nei punti di emissione E2 e GC9.*

*Non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento della presente istanza”.*

L'Azienda USL della Romagna – Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica, con nota prot.n. 23982 del 28/01/2025, acquisita al prot. PG/2025/16600 del 28/01/2025, ha trasmesso le proprie valutazioni sull'istanza di AUA, come di seguito riportato:

*“In merito alla pratica in oggetto (ns prot. n. 0192449 del 17.07.2024), inerente ditta che effettua produzione di insetti e altri microrganismi, antagonisti di patogeni delle colture vegetali, esaminata la documentazione allegata e le successive integrazioni trasmesse dalla Ditta CBC BIOPLANET SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. in merito alla domanda di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale, in riferimento alle emissioni in atmosfera (art. 269 del D.lgs. 152/06), in Via Maccanone n. 359 a Cesena (FC)*

*Si esprime, per quanto di specifica competenza parere favorevole con i limiti e le prescrizioni decisi da Arpa - Servizio Territoriale e nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i.”.*

Con nota prot. n. 15774 del 03/02/2025, acquisita al prot. di Arpa PG/2025/20923 del 03/02/2025, il Settore Governo del Territorio del Comune di Cesena ha trasmesso il parere di conformità urbanistica ed edilizia condizionato, di seguito riportato:

*“Gli edifici dell'attività produttiva sono stati realizzati con titoli edilizi ed hanno ottenuto i seguenti certificati di usabilità/agibilità 296/CEAT/2011, 92/CEAT/2016 e 31/CEAT/2017. Successivamente sono state presentate Segnalazioni Certificate di Inizio attività (SCIA) e le relative pratiche di fine lavori e certificazioni di conformità del tecnico 30/SCCEA/2017, 40/SCCEA/2017, 304/SCCEA/2019, 208/SCCEA/2023 oltre a Comunicazioni di inizio lavori certificate (CILA). Gli interventi di variante sostanziale dell'AUA vigente N.DET-AMB-2023-462 del 31-01-23 risultano conformi alle norme edilizie ed urbanistiche del vigente PUG. Si esprime parere favorevole di conformità urbanistica ed edilizia condizionato alla presentazione di planimetrie congruenti con gli elaborati grafici allegati alle pratiche edilizie 175/UCILA/2024, 211/UCILA/2024 e 151/USCIA/2024 presentate al SUAP in data successiva alla presente richiesta”.*

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alle modifiche richieste dalla Ditta, ad integrazione della succitata relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa, ha espresso le seguenti valutazioni:

- in merito agli impianti termici:

- la somma delle potenze termiche nominali degli impianti termici di cui alle emissioni E2 e da EGC1 a EGC9 è superiore alla soglia indicata alla lettera dd) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ovvero 1 MW, per cui tali impianti e relative emissioni sono soggetti ad autorizzazione;
- emissione E2 medio impianto di combustione in quanto singolarmente > 1 MW - al fine di verificare il rispetto dei valori limite indicati nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE, la ditta dovrà effettuare i monitoraggi di messa a regime e, successivamente, con una periodicità almeno annuale;
- emissioni da EGC1 a EGC9 - ai sensi di quanto disposto dall'art. 268 comma 1 lettera gg-bis) e dall'art. 273-bis comma 8, tali impianti termici non si configurano quali medi impianti di combustione. Tenuto conto che nessuno di tali impianti termici ha potenza termica nominale superiore ad 1 MW, alle relative emissioni si applicano i valori limite indicati nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE, senza obbligo di monitoraggio di messa a regime e periodico per analogia con quanto disposto in merito ai monitoraggi per gli impianti termici civili dalla Regione Emilia-Romagna con l'Allegato 4.32 alla DGR 2236/09 e s.m.i.;
- nuova emissione E6 - con la documentazione integrativa richiesta in fase istruttoria, la ditta ha comunicato l'intenzione di realizzare un ulteriore impianto di aspirazione posto su lavorazioni del tutto analoghe a quelle descritte per l'emissione E3, da cui la nuova emissione E6 dotata di filtro a tasche + filtri piani: si ritiene, pertanto, di applicare a questa nuova emissione le medesime condizioni previste nella relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE per l'emissione E3;
- per quanto riguarda l'emissione esistente ed invariata E1, si evidenzia che l'attività è compresa al punto 4.13.28 "Sgrassaggi alcalini" dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nel quale si fissa un valore limite pari a 5 mg/Nmc per l'inquinante "Sostanze alcaline (esprese come Na<sub>2</sub>O)", e all'Allegato 4.32 "Pulizia di superfici metalliche con sgrassanti non contenenti solventi" alla DGR 2236/09 e s.m.i., nel quale si stabiliscono i seguenti valori limite: "Sostanze alcaline (esprese come Na<sub>2</sub>O)" pari a 5 mg/Nmc, "Fosfati (espressi come PO<sub>4</sub><sup>3-</sup>)" pari a 5 mg/Nmc e "Ammoniaca e ione ammonio (espresso come NH<sub>4</sub><sup>+</sup>)" pari a 5 mg/Nmc. Verificata la scheda di sicurezza del prodotto utilizzato, si prescrive il solo limite per l'inquinante "Sostanze alcaline (esprese come Na<sub>2</sub>O)" pari a 5 mg/Nmc. Valutato il certificato analitico del prelievo di messa a regime effettuato in ottemperanza a quanto previsto dalla precedente autorizzazione, tenuto conto della concentrazione rilevata dell'inquinante "Sostanze alcaline (esprese come Na<sub>2</sub>O)", si ritiene opportuno che la ditta provveda ad effettuare il monitoraggio periodico annuale, come richiesto altresì dal succitato punto 4.13.28;

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Servizio Territoriale – Distretto di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di ArpaE e degli atti di assenso, acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

## B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 3551 del 25/11/2014 Prot. Prov.le n. 108064, rilasciata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio con Autorizzazione Unica n. 5 del 24/02/15 ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2000 a BIOPLANET sca, successivamente aggiornata con i seguenti atti:

- determina dirigenziale n. DET-AMB-2019-2169 del 07/05/2019, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio con Autorizzazione Unica n. 22/2019 del 20/06/2019 PGN 27307 ai sensi dell'art. 7 del DPR 160/2000;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2021-3203 del 24/06/2021, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/07/2021 PGN 24939;
- determina dirigenziale n. DET-AMB-2023-462 del 31/01/2023, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 02/02/2023 PGN 4810;

e dalla documentazione allegata all'istanza di voltura e modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio in data 12/07/2024 P.G.N. 27601, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento di autorizzazione.

## C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di produzione di insetti e altri microrganismi, antagonisti di patogeni delle colture vegetali è **autorizzata**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

### EMISSIONE E1 – LAVATRICI VASSOI

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 7.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 6,5   | m     |
| Durata          | 8     | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                   |   |        |
|-------------------|---|--------|
| Sostanze alcaline | 5 | mg/Nmc |
|-------------------|---|--------|

### EMISSIONE E2 - CALDAIA PER IL RISCALDAMENTO DELLE SERRE (1.150 kW, a metano)

Medio impianto di combustione nuovo, non dotato di un sistema di controllo della combustione ai sensi dell'art. 294 commi 1. e 3-bis. del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 1.800 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 4     | m     |
| Durata          | 24    | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                     |     |        |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|
| Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO <sub>2</sub> | 100 | mg/Nmc |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

**EMISSIONE E3 BANCHI DI LAVORO****EMISSIONE E4 BANCHI DI LAVORO****EMISSIONE E6 BANCHI DI LAVORO**

Impianto di abbattimento: filtro a tasche + filtri piani, con pressostato differenziale

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 5.000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 8     | m     |
| Durata          | 8     | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

**EMISSIONE E5 POSTAZIONI DI VALLATURA**

Impianto di abbattimento: filtro a tasche + filtri piani, con pressostato differenziale

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 2.200 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 8     | m     |
| Durata          | 8     | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                |    |        |
|----------------|----|--------|
| Polveri totali | 10 | mg/Nmc |
|----------------|----|--------|

**EMISSIONE GC1 – CALDAIA RISCALDAMENTO SERRE** (105 kW, a metano)

**EMISSIONE GC2 – CALDAIA RISCALDAMENTO SERRE** (105 kW, a metano)

**EMISSIONE GC3 – CALDAIA RISCALDAMENTO SERRE** (105 kW, a metano)

**EMISSIONE GC4 – CALDAIA RISCALDAMENTO SERRE** (105 kW, a metano)

**EMISSIONE GC5 – CALDAIA RISCALDAMENTO SERRE** (100 kW, a metano)

**EMISSIONE GC6 – CALDAIA RISCALDAMENTO SERRE** (100 kW, a metano)

**EMISSIONE GC7 – CALDAIA RISCALDAMENTO SERRE** (100 kW, a metano)

**EMISSIONE GC8 – CALDAIA RISCALDAMENTO SERRE** (100 kW, a metano)

|                 |     |       |
|-----------------|-----|-------|
| Portata massima | 200 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 2,8 | m     |
| Durata          | 24  | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                                  |     |        |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub> | 350 | mg/Nmc |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------|

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

## EMISSIONE GC9 – CALDAIA RISCALDAMENTO SERRE (800 kW, a metano)

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 1.500 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 3,8   | m     |
| Durata          | 24    | h/g   |

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|                                                                  |     |        |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub> | 350 | mg/Nmc |
|------------------------------------------------------------------|-----|--------|

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

2. **Entro 60 giorni** dal rilascio dell'AUA il Gestore **dovrà rappresentare la planimetria** dello stabilimento in modo che la stessa sia congruente con gli elaborati grafici allegati alle pratiche edilizie 175/UCILA2024, 211/UCILA/2024 e 151/USCIA/2024 presentate al SUAP in data successiva alla presentazione dell'istanza di AUA.
3. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), e al Comune di Cesena, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E2, E3, E4, E5 ed E6** ed alla **emissione modificata GC9**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E2, E3, E4, E5 ed E6** ed alla **emissione modificata GC9** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
5. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 3.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 4.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
6. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alle **nuove emissioni E2, E3, E4, E5 ed E6** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di

Forlì-Cesena) (PEC: [aoofc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofc@cert.arpa.emr.it)), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.

7. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, **il Gestore deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 6., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato. A fronte di concentrazioni di polveri trascurabili o poco significative, la frequenza del monitoraggio periodico per le **emissioni E3, E4, E5 ed E6** potrà essere rimodulata a seguito di presentazione di comunicazione di modifica non sostanziale nel rispetto delle procedure di cui all'art. 6 del D.P.R 59/2013.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.  
Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi)

dovranno essere annotati su apposito **registro dei monitoraggi discontinui** con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

11. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
  - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, **devono essere comunicati via posta elettronica certificata** all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), **entro le 8 ore successive** al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

12. **Ogni interruzione del normale funzionamento** degli **impianti di abbattimento** degli inquinanti (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti), installati sulle **emissioni E3, E4, E5 ed E6** deve essere **registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico** riportante le informazioni previste in **Appendice 2 dell'Allegato VI** della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (almeno sigla emissione, tipologia impianto di abbattimento, motivo interruzione dell'esercizio, data e ora dell'interruzione, data e ora del ripristino, durata della fermata in ore), e conservate a disposizione dell'Autorità Competente per il Controllo

(Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui l'impianto di abbattimento sia dotato di sistemi di controllo del suo funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione.

13. Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di misura/campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena).

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

| Condotti circolari |                   | Condotti rettangolari |                            |
|--------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| Diametro (metri)   | N° punti prelievo | Lato minore (metri)   | N° punti prelievo          |
| fino a 1 m         | 1 punto           | fino a 0,5 m          | 1 punto al centro del lato |

|                 |                                   |                 |         |                                                                |
|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| da 1 m a 2 m    | 2 punti<br>(posizionati a 90°)    | da 0,5 m a 1 m  | 2 punti | al centro dei<br>segmenti uguali in<br>cui è suddiviso il lato |
| superiore a 2 m | 3 punti<br>(posizionati a<br>60°) | superiore a 1 m | 3 punti |                                                                |

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo dovrà essere rispettato quanto di seguito riportato:

- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

### Strutture per l'accesso al punto di prelievo

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quota > 5 m e $\leq$ 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento dell'apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto sistema frenante. |
| Quota >15 m               | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.                                                                                                                                                                    |

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
  - A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
  - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
    - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
    - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
    - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
  - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento e devono essere conformi per l'uso in esterno in sicurezza
15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

### Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

| Parametro/Inquinante                                               | Metodi di misura                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento | UNI EN 15259:2008                                                                                                                                                                      |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione          | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);<br>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )                                         | UNI EN 14789:2017 (*);<br>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)                                                     |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )                              | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)                                                                                                                                       |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)                         | UNI EN 14790:2017 (*)                                                                                                                                                                  |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare                      | UNI EN 13284-1:2017 (*);<br>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);                                                                                                   |

|                                                                  |                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  | ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )                                                                                                                 |
| Ossidi di Azoto (NO <sub>x</sub> ) espressi come NO <sub>2</sub> | UNI EN 14792:2017 (*);<br>ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1);<br>ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Sostanze alcaline                                                | Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401                                                                                                                    |

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**